Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri
A.C. DOC XXII, n. 46, A.C. DOC XXII, n. 51

Dossier n° 149 - Testo unificato DOC XXII, n. 46, DOC XXII, n. 51
22 settembre 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	DOC XXII, n. 46	DOC XXII, n. 51
Titolo:	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri nonché sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio	Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri nonché sulle pratiche di nonnismo
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Numero di articoli:	5	5
Date:		
adozione quale testo base:	4 agosto 2015	4 agosto 2015
richiesta di parere:	17 settembre 2015	17 settembre 2015
Commissioni competenti:	IV Difesa	IV Difesa
Sede:	consultiva	consultiva

Contenuto

Il **testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 46 e n. 51**, è diretto ad istituire una **Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta** con il compito di indagare sulla morte del militare Emanuele Scieri, avvenuta nell'agosto del 1999 all'interno della caserma "Gamerra" di Pisa :

In particolare, spetta alla istituenda Commissione:
1. stabilire la dinamica dei fatti per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili;
2. accertare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra»;
3. effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della caserma «Gamerra», in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della medesima caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.

In relazione alla composizione della Commissione l'articolo 2 del testo unificato prevede che ne facciano parte **21 deputat**i nominati dal Presidente della Camera, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Si prevede, inoltre, che il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convochi la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. Spetta alla Commissione, nel corso della prima seduta, eleggere il presidente, un vicepresidente e un segretario.
In relazione alla nomina dell'ufficio di presidenza l'articolo 2 richiama, inoltre, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera concernenti le modalità di costituzione delle Commissioni permanenti.

In relazione alla disposizione in esame andrebbe valutata la congruità del riferimento alle disposizioni regolamentari che, nel disciplinare le modalità di elezione dell'ufficio di presidenza, presuppongono l'elezione di due vicepresidenti e due segretari.

Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 82 della Costituzione in merito alla possibilità per la Commissione di procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e

le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, alcune disposizioni del testo unificato (articolo3) precisano i poteri della istituenda Commissione monocamrale d'inchiesta in merito alla richiesta di atti e documenti.

In particolare, l'articolo 3 attribuisce alla Commissione il potere di ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. La Commissione può, inoltre, richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti e attinenti alle materie oggetto dell'inchiesta parlamentare. La Commissione non può, invece, adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nè alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Ai sensi del richiamato articolo 133, se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, **omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo**, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Per quanto concerne le audizioni e le **testimonianze** rese davanti alla Commissione, la sola proposta n. 51 richiama l'applicabilità del complesso degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale. Si tratta di diversi delitti contro l'attività giudiziaria, che vanno dal rifiuto di uffici legalmente dovuti (366) alla calunnia (368), dalla falsa testimonianza (372) alla frode processuale (374), dall'intralcio alla giustizia (377) al favoreggiamento (378-379), fino alla rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale (379-*bis*).

Per quanto le disposizioni vengano richiamate in blocco si ritiene che alcune di esse non possano, nonostante il richiamo espresso del legislatore, trovare applicazione in relazione all'attività della Commissione d'inchiesta: si pensi, a titolo di esempio, ai delitti di "false informazioni al PM" (371-bis) o di "false informazioni al difensore" nell'ambito di indagini difensive (371-ter).

Per quanto concerne, poi, il regime di pubblicità degli atti il testo unificato in esame stabilisce il principio generale in base al quale la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari e fino al termine delle stesse. Spetta alla Commissione garantire il mantenimento del regime di segretezza fino al momento in cui gli atti e i documenti trasmessi sono coperti da segreto.

Come di consueto è previsto, poi, l'obbligo del **segreto per** i componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Il richiamato obbligo di segretezza attiene alla documentazione coperta da segreto, ovvero agli atti e i documenti che la Commissione ha stabilito di non divulgare.

Per quanto riguarda invece l'opponibilità alla Commissione del **segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario** il testo unificato rinvia, nel primo caso, alla normativa prevista dalla legge n. 124 del 2007 e, negli altri casi, alla disciplina generale.

è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Per quanto concerne l'organizzazione della Commissione l'articolo 5 demanda ad un apposito **regolamento interno, da approvare prima dell'inizio dei propri lavori,** il compito di definire l'organizzazione delle attività e il funzionamento della Commissione, senza richiedere una specifica maggioranza per la sua approvazione.

Si afferma, inoltre, il principio della pubblicità delle sedute della Commissione, ferma restando la possibilità di riunirsi in seduta segreta ove lo si ritenga opportuno. La Commissione può inoltre avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e, per l'espletamento delle sue funzioni, fruisce di personale, locali e strumenti messi a disposizione dal Presidente della Camera.

Con riferimento **alle spese per il funzionamento** della Commissione il testo unificato

fissa in euro 40.000 le spese complessivamente autorizzate per l'annp 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi ferma restando la possibilità per il Presidente della Camera di autorizzare un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento, qualora il presidente della Commissione ne faccia richiesta in considerazione delle esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Relazioni allegate o richieste

Le proposte iniziali sono corredate della relazione illustrativa.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte in esame trovano il loro fondamento nell'articolo 82 della Costituzione, in base al quale ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. L'inchiesta può quindi essere deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Ai sensi del secondo comma del citato articolo 82 della Costituzione, la Commissione, formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

Attribuzione di poteri normativi

Il testo unificato prevede (art. 5) che la Commissione di inchiesta adotti un regolamento interno per disciplinare la propria attività.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.